

ISEE

► Chi può utilizzare l'autocertificazione ISEE:

Dal 1° Gennaio 1999 in favore dei nuclei familiari numerosi e per le mamme in stato di difficoltà economiche è prevista la possibilità di accedere, presentando apposita domanda al Comune, alle prestazioni sociali, per vedersi riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare e per la concessione dell'assegno di maternità.

Per accedere a questo servizio i Comuni richiedono la certificazione **ISEE**.

Il CAAF svolgerà il servizio in modo gratuito.

► Tipologia del servizio offerto:

- ✓ Assistenza ai cittadini nella compilazione della dichiarazione sostitutiva prevista dalla L.109/98 e dal DPCM 395/98
 - ✓ Rilascio dell'attestazione provvisoria contenente gli elementi per il calcolo dell'ISEE
 - ✓ Rilascio, su richiesta del cittadino, della certificazione attestante il requisito per il diritto alla prestazione
 - ✓ Trasmissione telematica della dichiarazione ISEE all'INPS che agirà da banca dati per tutte le prestazioni
 - ✓ Consegna al cittadino della modulistica e della copia di tutta la documentazione
- ✓ Il CAAF CGIL Toscana ha stipulato apposita convenzione con l'INPS, pertanto la compilazione è del tutto gratuita



ASSEGNO DI MATERNITA'

L'assegno di maternità concesso dai Comuni prevede la presentazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva **entro 6 mesi dalla data del parto** e può essere richiesto quando sussistono le seguenti condizioni:

- La nascita del figlio deve essere avvenuta in data non anteriore al 1° Luglio;
- La madre deve essere cittadina italiana o cittadina comunitaria o in possesso di carta di soggiorno e deve risultare residente in Italia al momento del parto;
- Il figlio non è stato abbandonato
- Il figlio è riconosciuto dalla madre maggiore di 16 anni, residente in Italia.

L'importo dell'assegno è pari a **311,27 euro** mensili per complessivi **1.867,62 euro**

L'assegno non può essere concesso a chi usufruisce di altri trattamenti economici di maternità a meno che l'importo spettante non sia inferiore all'assegno, in questo caso può essere concesso solo la quota differenziale.



ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

L'assegno viene riconosciuto al genitore italiano residente in Italia che abbia nel proprio nucleo familiare almeno tre figli minori sui quali esercita la potestà.

Il periodo di riferimento copre l'anno solare in cui viene inoltrata la richiesta, da Gennaio a Dicembre.

Se la nascita del terzo figlio avviene nel corso dell'anno, il richiedente avrà diritto alla prestazione a partire dal mese in cui è nato il figlio e fino al mese di Dicembre.

La richiesta deve essere presentata *entro il 31 Gennaio dell'anno successivo* a quello per cui si richiede la prestazione.

L'importo dell'assegno per l'anno 2010 è pari a **129,79 euro per 13 mensilità**.